

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	70
Del	13/09/2006

OGGETTO Approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

L'anno 2006, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 22,20, nella sala delle adunanze consiliari si è tenuto, previa regolare convocazione nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale e con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai domicili dei singoli consiglieri comunali, il consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria e in prima convocazione, del comune di San Gennaro Vesuviano.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Aniello Catapano (Sindaco)	X	-	12	Miranda Antonio	-	X
2	Enrico Pietro Ambrosio	-	X	13	Rubino Luigi	-	X
3	Francesco Annunziata	X	-	14	Cireddu Angela	-	X
4	Giovanni Annunziata	X	-	15	Aniello Aprile	X	-
5	Antonio D'Antonio	X	-	16	Giovanni Cozzolino	-	X
6	Luigi D'Ascoli	X	-	17	Salvatore Iervolino	X	-
7	Angela Rosaria Giugliano	X	-	18	Michele Parisi	X	-
8	Aniello Giugliano	X	-	19	Anna Nunziata	X	-
9	Gennaro Giugliano	X	-	20	Pasqualina Miele	X	-
10	Saverio Giugliano	X	-	21	Anna Sepe	-	X
11	Angelo Iervolino	X	-				
						15	06

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il dott. Egizio Lombardi, segretario comunale.

Il sindaco riconosciuta legale l'adunanza di prima convocazione convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il sindaco invita il consigliere Annunziata Giovanni a dare lettura della proposta agli atti.

Terminata la lettura della proposta il consigliere Iervolino Salvatore si dichiara d'accordo nel disciplinare l'utilizzo degli impianti sportivi a condizione che venga salvaguardato il principio che non vi sia scopo di lucro e che venga stipulata una convenzione con il gestore chiara soprattutto per quanto riguarda le spese di manutenzione e gestione.

Il sindaco, terminata la discussione e constatato che non sono stati richiesti ulteriori interventi, invita i presenti ad esprimere il proprio voto per alzata di mano sulla proposta agli atti. L'esito della votazione è il seguente:

PRESENTI	15
VOTANTI	15
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	0
ASTENUTI	0
RISULTATO	PROPOSTA APPROVATA

Si vota sull'immediata eseguibilità e il risultato è il medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata, a firma del sindaco;

Visto il verbale della presente seduta;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale;

Visto l'esito della votazione, in ordine anche all'immediata eseguibilità (favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0);

DELIBERA

1. Di approvare proposta agli atti, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, a firma del sindaco ad oggetto: << *Approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi* >>.
2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

Relazione istruttoria e proposta di deliberazione

Area	Amministrativa e AA.GG.
Ufficio proponente	Sindaco
Istruttore	Dott. Egizio Lombardi

OGGETTO Approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

Ad oggi, il comune di San Gennaro Vesuviano risulta proprietario di due impianti sportivi: lo stadio comunale e la palestra comunale. Con precedente regolamento approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 6 del 16/01/2003 questo ente aveva dato una prima disciplina in materia di uso e gestione degli impianti sportivi. L'amministrazione comunale intende ora disciplinare compiutamente la problematica anzidetta al fine di soddisfare gli interessi generali della comunità.


A tale scopo è stato predisposto un nuovo regolamento, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale, composto da 22 articoli che disciplinano, in maniera unitaria, i vari aspetti della materia: individuazione degli impianti, competenze degli organi dell'ente, sistema di affidamento, modalità di utilizzo, obblighi del concessionario, ecc..

A tal fine, si propone, pertanto, di deliberare quanto segue:

1. Di approvare il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi composto da 22 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 22.
2. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

San Gennaro Vesuviano, 12 settembre 2006

IL PROPONENTE




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)



OGGETTO	Approvazione del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.
----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



San Gennaro Vesuviano, 12 settembre 2006

Comune di San Gennaro Vesuviano

Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativi;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti sportivi comunali i seguenti impianti:

- Stadio Comunale;
- Palazzetto dello Sport.

2. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Per tali finalità il Comune mette a disposizione gli impianti sportivi comunali per gli organismi e le scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- Il Responsabile dei Servizi Tecnici.

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione;

- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti sportivi stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 8 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

1. Spetta Al Responsabile dei Servizi Tecnici:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 9 e 10 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

ART. 9 – CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 10 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale o regionali, riservate ad atleti giovanili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titoli equivalenti;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;

2. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federali che quelle non federali.

3. In caso di concordanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

4. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 11 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, per i controlli che ritengano effettuare.

3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

5. In caso di danneggiamento agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
6. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R. C. T. , valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
7. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.
8. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
9. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno del Palazzotto dello Sport;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dall'orario autorizzato;
 - svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
10. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
11. Il concessionario ha la facoltà di organizzare attività senza vincoli tariffari, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizi bar.
12. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione.

ART. 12 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
2. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che svolgono attività sportive (agonistica di campionati, tornei, gare o manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.) è di norma biennale e rinnovabile.
2. Mentre per le attività non sportive, la durata della concessione in uso degli impianti è a discrezione del Comune.
3. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
4. La durata della concessione per le attività sportive verrà indicata nel bando.
5. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 14 - RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
 2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
- In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 15 - SOSPENSIONE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi soprascritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 16 - REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 9, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune revoca la concessione quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - Il pagamento delle utenze e dei consumi sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 17 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. 18 – AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

ART. 19 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali con gestione indiretta, si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.
 - La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti di gestione non coperti dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre.
2. Il Comune si riserva la verifica che il concessionario svolga l'attività con i criteri seguenti:
 - assenza di finalità di lucro;
 - democraticità della struttura;
 - elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
3. Per la durata della concessione si fa riferimento all' ART.13;
 - La gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile.
4. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per le attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

5. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

6. La durata della concessione fa riferimento all'art. 13.

ART. 20 – DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.

2. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad esempio per gli allenamenti);
- a prestazione (ad esempio per lo svolgimento di gare)

3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

ART. 21 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite. Per impianti sportivi dati in concessione a terzi, le tariffe per l'uso dovuta dagli utenti è pagata al concessionario; negli'altri casi al Comune.

2. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

3. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

4. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussore, o cauzione.

5. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.



ART. 22 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione .

3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Letto, confermato e sottoscritto,

<i>IL SINDACO</i> Dott. Aniello Catapano 	<i>Il segretario comunale</i> dott. Egizio Lombardi 
--	---

Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 19 11 2006

San Gennaro Vesuviano, 19 11 2006 Il responsabile dell'albo pretorio

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 19 11 2006 Il segretario comunale
Dott. Egizio Lombardi

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19 11 2006

San Gennaro Vesuviano, 19 11 2006 Il responsabile dell'albo pretorio